

Portata a 46.800 euro la sanzione per chi impiega un lavoratore irregolare

Lotta al sommerso

Importo massimo in caso di utilizzo oltre 60 giorni
Ai recidivi fino a 57.600 euro

Dal 2 marzo sanzioni più aspre per chi occupa lavoratori irregolari. Il decreto 19/2024 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (cosiddetto decreto Pnrr 4), nell'ambito del contrasto al lavoro irregolare, aumenta l'importo della sanzione amministrativa per lavoro nero.

L'articolo 3 del Dl 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/2002 prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (cosiddetta maxisanzione), modulata per fasce in base alla durata dell'illecito. Fino al 1° marzo 2024 da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Sanzioni aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di inclusione

Il nuovo decreto Pnrr 4 ha modificato l'articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, alla lettera d), innalzando al 30% (quindi di un ulteriore 10%) l'incremento della maxisanzione, i cui importi originari

erano già stati aumentati del 20% dalla legge di bilancio 2019. Ciò comporta che, dal 2 marzo 2024, le fasce sanzionatorie risultano così modificate: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600). Occorre ricordare che la medesima legge 145/2018 ha previsto un raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, ossia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei

tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Tale meccanismo non risulta modificato dal DL 19/2024 e pertanto resta confermato. Sul punto varranno comunque le indicazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro con Vademecum sull'applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso del 22 luglio 2022, secondo le quali la recidiva non opera nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981, a cui va equiparato il pagamento in ragione dell'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

—An.I.

Le considerazioni espone non impegnano l'amministrazione di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO DOMESTICO

Esonero contributivo per badanti

Esonero dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di stabilizzazione, di assistenti di persone con almeno 80 anni di età e titolari di indennità di accompagnamento. L'agevolazione è introdotta dall'articolo 29, commi 15-18, del decreto legge 19/2024 con l'obiettivo di migliorare il «livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio».

L'esonero potrà avere un importo massimo annuo di 3mila euro, senza incidere sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore, e potrà essere richiesto da datori di lavoro con Isee sociosanitario non superiore a 6mila euro. Non consente le assunzioni di persone ex dipendenti da meno di sei mesi dello stesso datore per le stesse mansioni e di parenti e affini salvo i casi previsti dall'articolo 1, comma 3, punti da 1 a 5 del Dpr 1403/1971. L'agevolazione, riconosciuta per le assunzioni dalla data stabilita dall'Inps e fino a dicembre 2025, sarà erogata per 24 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA